

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2587-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LEONARDI)

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413,  
recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il 23 marzo del 1981 fu approvata la legge n. 93 recante nuove norme per lo sviluppo della montagna. In essa venivano previsti i finanziamenti alle comunità montane, la ripartizione dei fondi tra le stesse, le deleghe di funzioni, la nomina degli amministratori, e così via.

La legge finanziaria 1990 aveva previsto un finanziamento della citata legge n. 93 del 1981 per un importo pari a lire 150 miliardi. Di questa somma, però, soltanto 100 miliardi erano disponibili, mentre gli altri 50 miliardi erano collegati ad accanto-

namenti di segno negativo. Dal momento che le entrate corrispondenti a tali accantonamenti si sono realizzate, al fine di evitare che la somma di lire 50 miliardi, con il nuovo anno, vada in economia, il Governo ha emanato in data 29 dicembre 1990 il decreto-legge n. 413 che impegna tale somma allo scopo cui la stessa era destinata.

La 6<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2587, mi ha conferito mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413.

LEONARDI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

9 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

10 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, recante disposizioni urgenti in favore delle comunità montane.

*Decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.*

## **Disposizioni urgenti in favore delle comunità montane**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare gli stanziamenti in bilancio per il corrente anno, finalizzati al sostegno delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

**E M A N A**

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo della montagna, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1990, iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è integrata per l'anno 1990 di lire 50.000 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante parziale riduzione dell'accantonamento «Contributi a favore delle comunità montane», iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - CIRINO  
POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI